



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

*Il Presidente*

Venezia, 12 ottobre 2016

Prot. n. 3455/2016

### A TUTTI I TIROCINANTI

#### Oggetto: Tirocinio presso gli Uffici giudiziari

Esaminata la disciplina normativa relativa allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ed in particolare gli articoli 41 e 44 della Legge n.247/12, l'art. 73 della Legge n.69/13, il decreto ministeriale n.58/16 e gli articoli 3 e 8 del decreto ministeriale n.70/16, il consiglio, considerato che sono insorti alcuni contrasti interpretativi in ordine alla normativa vigente, ha individuato, in via transitoria, alcuni principi che vengono di seguito indicati, in attesa delle auspicabili emanande chiarificazioni da parte degli organi competenti.

Il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari della durata di mesi 18 è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale .

Durante i 18 mesi di tirocinio presso gli uffici giudiziari il praticante, che sia già iscritto o comunque previa iscrizione al registro dei praticanti tenuto presso l'ordine, potrà altresì svolgere contestualmente la pratica presso lo studio di un avvocato iscritto all'albo ed in qualunque periodo nel corso dei 18 mesi.

Il periodo di pratica presso lo studio di un avvocato, successivo o contestuale al periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, non potrà avere durata inferiore ai sei mesi.

Durante la pratica presso lo studio legale, il praticante avvocato dovrà frequentare lo studio per almeno 20 ore settimanali, partecipare ad almeno 20 udienze al semestre e frequentare la scuola forense avendo altresì cura di tenere e compilare il libretto della pratica che gli verrà consegnato all'atto

S. CROCE, 494 - 30135 - VENEZIA

C.F. 80011950278

tel. 041 5204545 - fax 0415208914 -

e.mail [consiglio@ordineavvocativenezia.net](mailto:consiglio@ordineavvocativenezia.net) - sito [www.ordineavvocativenezia.net](http://www.ordineavvocativenezia.net)



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

dell'iscrizione al registro dei praticanti.

Il mancato assolvimento anche ad uno solo degli obblighi anzidetti costituirà motivo ostativo al rilascio del certificato di compiuta pratica necessario per sostenere l'esame di avvocato.

Al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante dovrà consegnare, oltre al libretto del praticante anche una relazione scritta sull'attività svolta durante il tirocinio presso gli uffici giudiziari unitamente alla attestazione finale con esito positivo del magistrato affidatario.

Con i migliori saluti



Avv. Paolo Maria Chersevani

S. CROCE, 494 - 30135 - VENEZIA

C.F. 80011950278

tel. 041 5204545 - fax 0415208914 -

e.mail [consiglio@ordineavvocativenezia.net](mailto:consiglio@ordineavvocativenezia.net) - sito [www.ordineavvocativenezia.net](http://www.ordineavvocativenezia.net)